

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1813)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio regionale del Lazio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1974

Elezione unilaterale a suffragio universale diretto
dei delegati italiani al Parlamento europeo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I delegati italiani al Parlamento europeo sono eletti con atto parallelo simultaneo e disgiunto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dopo una consultazione a suffragio universale diretto.

Art. 2.

La consultazione popolare di cui all'articolo 1 è indetta dal Presidente della Repubblica con proprio decreto.

Art. 3.

L'elezione è effettuata con il sistema proporzionale sulla base della circoscrizione unica nazionale.

Art. 4.

Partecipano alla consultazione popolare di cui all'articolo 1 i cittadini italiani elettori della Camera dei deputati.

Art. 5.

Sono eleggibili al Parlamento europeo i membri del Parlamento italiano in carica al momento delle elezioni, nella misura di metà per il Senato e di metà per la Camera dei deputati.

Art. 6.

Ciascuna delle due Camere proclamerà eletti i candidati proposti alla consultazione popolare che avranno conseguito, nelle rispettive liste, i suffragi richiesti secondo il sistema elettorale adottato.

Art. 7.

All'onere per l'applicazione della presente legge sarà provveduto con la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno.